

# COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

## REGOLAMENTO COMUNALE DELLA DARSENA

Approvato con deliberazione consiliare 17/06/2013, n. 66  
Esecutivo a far data dal 31/10/2013 (nota Ufficio Circondariale Marittimo 17/10/2013 prot. 27258)

### INDICE

#### NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Modifiche del regolamento

#### NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA DARSENA

Art. 5 – Tariffe e servizi

Art. 6 – Gestione delle attività portuali nella darsena

Art. 7 – Contenuti dell'attività di gestione

Art. 8 – Direzione e Personale

Art. 9 – Compiti della Direzione e del Personale

Art. 10 – Pubblicità ed osservanza del regolamento

Art. 11 – Responsabilità dell'Utente

Art. 12 – Limiti di responsabilità

#### NAVIGAZIONE IN AMBITO DELLA DARSENA – STAZIONAMENTO

Art. 13 – Entrata ed uscita dalla darsena e navigazione nella stessa

Art. 14 – Manovre delle imbarcazioni

Art. 15 – Caratteristiche dei posti barca

Art. 16 – Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca

Art. 17 – Divieto di cessione del posto barca

Art. 18 – Scambio di ormeggio

Art. 19 – Modalità d'ormeggio

Art. 20 – Collaborazione

Art. 21 – Stazionamento in sicurezza.

Art. 22 – Manutenzione degli ormeggi

Art. 23 – Affondamento dell'unità

Art. 24 – Inagibilità degli ormeggi

Art. 25 – Divieti

Art. 26 – Divieto di scarichi a mare

Art. 27 – Norme per i proprietari di animali

Art. 28 – Divieto di attività di commercio

#### NORME RELATIVE AI SERVIZI

Art. 29 – Servizi - Norme generali

Art. 30 – Utenti in transito

Art. 31 – Cantiere e ditte esterne

Art. 32 – Operazioni di cantiere

Art. 33 – Servizi igienici

#### NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA

Art. 34 – Accesso pedonale

Art. 35 – Accesso e parcheggio veicoli

#### NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA

Art. 36 – Servizio di vigilanza

Art. 37 – Condizioni meteomarine avverse

Art. 38 – Norme di sicurezza antincendio

#### NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 39 – Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

#### SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE E DEI SERVIZI

Art. 40 – Obiettivi di gestione

#### NORME FINALI

Art. 41 – Ipotesi di decadenza

Art. 42 – Infrazioni al Regolamento

Art. 43 – Decorrenza applicazione tariffe

## NORME GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni contenute nella concessione demaniale marittima, disciplina e coordina le attività svolte all'interno della Darsena.

### Art. 2 – Applicazione

1. La Concessionaria, gli Utenti e tutti coloro che godono, a qualsiasi titolo dei servizi e dei beni presenti nella darsena nonché per tutti coloro che comunque sostano o navigano nella darsena, sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alle condizioni contenute nell'atto di concessione demaniale marittima.

### Art. 3 - Definizioni

Per "**Darsena**" si intende lo specchio acqueo, la banchina, le relative strutture e pertinenze insistenti sul demanio marittimo, assentita in concessione allo scopo di consentire l'approdo di unità da diporto.

Per "**Gestore**" si intende il soggetto che provvede alla conduzione ed alla gestione della struttura portuale della darsena nonché alla sua manutenzione ordinaria, la quale provvederà anche alla individuazione della "**Direzione della darsena**" come organismo preposto alla programmazione al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione della darsena stessa.

Per "**Utente**" si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno della darsena, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area di concessione demaniale.

Per "**Personale**" si intendono tutti i soggetti addetti alle attività di gestione e/o manutenzione della darsena.

Per "**Autorità Marittima**" si intende la Capitaneria di Porto di Livorno e i suoi distaccamenti territorialmente competenti.

Per "**posto barca**" o "**ormeggio**" s'intende lo specchio d'acqua prospiciente la banchina, a disposizione dell'Utente per l'accosto e l'ormeggio.

Per "**banchina**" si intende la struttura interna alla darsena, delimitante il perimetro della stessa, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni.

Per "piano degli ormeggi";

Per "**piano degli ormeggi**" si intende la potenzialità della darsena ad accogliere le imbarcazioni per quantità e dimensioni, in condizioni di sicurezza per il transito e le manovre di accosto e ormeggio.

### Art. 4 – Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato a cura dell'Amm.ne Comunale, attraverso deliberazione consiliare, al fine di meglio assicurare la sicurezza e l'efficienza della darsena. Successivamente, il Regolamento è trasmesso all'Autorità Marittima competente e diviene efficace una volta ottenuta l'approvazione da parte della stessa Autorità.

## NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA DARSENA

### Art. 5 – Tariffe e servizi

1. Entro la fine di ogni anno l'Amministrazione Comunale, mediante delibera della Giunta Comunale, dovrà approvare le tariffe relative all'assegnazione annuale dei posti barca in darsena, ivi compresi quelli temporanei (frazione di anno) di cui all'**art. 16, comma 14**, e

quelli destinati al transito, tenuto conto della categoria di appartenenza (in funzione delle dimensioni del posto barca), ovvero del tempo di permanenza.

2. Le tariffe relative a particolari Utenti, quali ad esempio le categorie protette, le Associazioni o gli Enti senza scopo di lucro, potranno accedere agli ormeggi liberi, per limitati periodi dell'anno, gratuitamente o con tariffe agevolate stabilite dalla Giunta Comunale.

3. In caso di condizioni meteomarine avverse, qualora siano a rischio taluni ormeggi posti lungo il porto canale, le relative imbarcazioni, previa richiesta dell'Autorità Marittima, **potranno** essere ospitate nella darsena nel periodo invernale, applicando apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

4. Le tariffe relative ai **commi 1, 2 e 3** sono pubblicate ogni anno dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 6 – Gestione delle attività portuali nella darsena**

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione della darsena direttamente e/o affidando tutti o parte dei servizi ad un soggetto terzo (Gestore), ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione, il quale dovrà effettuare la gestione anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di concessione demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di attuazione.

#### **Art. 7 – Contenuti dell'attività di gestione**

1. L'Amministrazione Comunale direttamente o tramite il Gestore, cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- a) pulizia dello specchio acqueo della darsena;
- b) pulizia delle aree della darsena e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra;
- c) servizi antincendio ed antinquinamento;
- d) interventi in condizioni di emergenza, adottando, d'intesa con la Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
- e) verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale marittima e assegnazione di ormeggio alle unità in transito;
- f) assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
- g) servizio e assistenza radio VHF;
- h) servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
- i) vigilanza sulle parti d'uso comune;
- j) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
- k) illuminazione della darsena e mantenimento del segnalamento marittimo della darsena;
- l) fornitura informazioni meteorologiche;
- m) controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione e delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima.

#### **Art. 8 – Direzione e Personale**

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore individua il soggetto preposto alla Direzione della darsena.

2. Il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario e/o da un vice Direttore.

3. Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione.

4. Il Personale indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

#### **Art. 9 – Compiti della Direzione e del Personale**

1. La Direzione provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività, attinenti alla gestione, di cui agli **artt. 6 e 7**.

2. A tal fine il Direttore della Darsena, pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale impiegato nella darsena, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione.
3. Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno della darsena, fermo restando l'iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell'art. 68 Codice della Navigazione e l'autorizzazione del Comandante del porto quando previsto, sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, alla vigilanza della Direzione.
4. Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito della darsena, anche dalla Direzione e dal Personale.
5. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente.

#### **Art. 10 – Pubblicità ed osservanza del Regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore, provvede a dare pubblicità al presente Regolamento, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
2. Gli Utenti della darsena sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.
3. Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti della darsena medesima.

#### **Art. 11 – Responsabilità dell'Utente**

1. L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione.
2. Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.
3. Tutte le unità che entreranno in darsena dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.
4. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.
4. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione negherà l'accesso nell'ambito della darsena fino alla produzione della polizza all'Amministrazione Comunale o al Gestore.

#### **Art. 12 – Limiti di responsabilità**

1. L'Amministrazione Comunale e il Gestore non saranno responsabili per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi.
2. L'Amministrazione Comunale e il Gestore non rispondono altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito della darsena e a bordo delle imbarcazioni e dei veicoli, nell'area della darsena stessa.
3. Analogamente non rispondono di furti di imbarcazioni, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito della darsena, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.

### **NAVIGAZIONE IN AMBITO DELLA DARSENA – STAZIONAMENTO**

#### **Art. 13 – Entrata ed uscita dalla darsena e navigazione nella stessa**

1. L'entrata in darsena è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa. Eventuali unità in difficoltà o in avaria potranno

richiedere l'ausilio della Direzione della darsena che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata in darsena e l'ormeggio.

2. Competenti ad autorizzare l'ingresso sono l'Autorità Marittima e la Direzione che dovrà darne comunicazione immediata all'Autorità Marittima.

3. Durante le manovre di entrata ed uscita dalla darsena e per gli spostamenti nell'ambito della darsena, le imbarcazioni devono:

- a) mantenere una velocità non superiore a 2 nodi e comunque non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento;
- b) dare la precedenza alle unità in uscita;
- c) evitare gli incroci all'interno della darsena.

4. E' fatto divieto a tutte le imbarcazioni, natanti, tavole a vela e Kyte surf di navigare nell'ambito della darsena con la sola propulsione a vela.

5. Sulle disposizioni del presente articolo prevalgono, comunque, le ordinanze emanate a riguardo dalla competente Autorità Marittima se più restrittive;

#### **Art. 14 – Manovre delle imbarcazioni**

1. Tutte le manovre eseguite all'interno della darsena dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni e gli spostamenti di ormeggio che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività della darsena o per disposizioni dell'Autorità Marittima.

2. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà con personale di propria fiducia e sotto la propria responsabilità, provvedere direttamente allo spostamento e/o movimentazione delle imbarcazioni.

#### **Art. 15 – Caratteristiche dei posti barca**

1. Nella darsena oggetto del presente Regolamento sono previsti 123 posti barca, di cui: 14 sono lasciati a disposizione di natanti di transito; 2 sono a disposizione delle Autorità Pubbliche.

2. Il Piano degli ormeggi **allegato al presente atto** è suscettibile di variazione, per eventuali esigenze degli Enti competenti in materia di demanio marittimo ed in relazione alla mutevolezza della domanda di mercato; le stesse sono consentite se vengono mantenute, ovvero migliorate, le condizioni di sicurezza degli spazi di manovra derivanti dalla concessione demaniale marittima e riportate nello stesso Piano degli ormeggi; le variazioni sono preventivamente comunicate dalla Direzione della darsena all'Autorità Marittima, quest'ultima può dare indicazioni/prescrizioni in merito fino a vietarne l'attuazione.

3. I posti barca di cui sopra, risultano così distinti (vedi anche **l'allegato Piano degli ormeggi**):

- **classe 1** dimensione fino a metri 7,00 di lungh. e m. 2,50 di largh. **n. 15** (di cui n. 01 in transito);
- **classe 2** dimensione fino a metri 8,00 di lungh. e m. 3,00 di largh. **n. 06** (di cui n. 01 in transito);
- **classe 3** dimensione fino a metri 10,00 di lungh. e m. 3,50 di largh. **n. 18** (di cui n. 02 in transito);
- **classe 4** dimensione fino a metri 12,00 di lungh. e m. 4,00 di largh. **n. 53** (di cui n. 06 in transito);
- **classe 5** dimensione fino a metri 14,00 di lungh. e m. 4,50 di largh. **n. 24** (di cui n. 02 in transito);
- **classe 6** dimensione fino a metri 16,00 di lungh. e m. 5,00 di largh. **n. 05** (di cui n. 01 in transito).

4. Le dimensioni sopra indicate e dichiarate dall'Utente si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione, cioè "Fuori Tutto", ivi compresa, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, la delfiniera, plancia, pulpito, motore fuoribordo e qualsiasi altra sporgenza quali lancia su gru a poppa, bracci fissi, pinne stabilizzatrici e quant'altro.

5. Le unità degli Utenti in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso o temporaneo, intendono utilizzare la parte della darsena riservata al transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono sostare nella rada del porto di Castiglione della Pescaia fino a quando non hanno ricevuto l'assegnazione del posto - se disponibile - e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi al momento dell'arrivo.

6. La durata del transito non può essere superiore a 72 (settantadue) ore, salvo comprovate esigenze e situazione di forza maggiore; non ricorrendo quest'ultima ipotesi, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi all'uopo predisposti, le stesse unità potranno prolungare la sosta fino a quando tale disponibilità sussista e comunque per non più di ulteriori 72 ore. In tutti i casi la sosta in transito (o la sua proroga) è autorizzata previo pagamento delle somme dovute.

#### **Art. 16 – Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca**

1. I posti barca sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.

2. I posti fissi o riservati sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione. L'assegnatario del posto barca può essere esclusivamente il proprietario del natante. In caso di dichiarazioni mendaci, è facoltà del Comune annullare l'assegnazione, senza che nulla sia dovuto all'Utente interessato.

3. Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove e di sub affittare e/o comunque cedere ad altri il proprio posto barca.

4. Le imbarcazioni dovranno essere pari in larghezza e potranno essere al massimo l'1% superiori in lunghezza rispetto alla categoria di appartenenza, onde consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito.

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al **comma precedente**, l'Amministrazione comunale o il Gestore provvederà ad applicare le tariffe previste per l'ormeggio di classe superiore per il periodo di utilizzazione con una maggiorazione del 50%; è facoltà del Comune annullare l'assegnazione senza che nulla sia dovuto all'Utente interessato, ovvero a destinare allo stesso un posto barca corrispondente alla classe dell'imbarcazione se disponibile.

6. L'Utente ha piena disponibilità del posto barca assegnatogli e l'Amministrazione Comunale o il Gestore provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell'Utente.

7. L'assegnazione dei posti barca viene effettuata annualmente dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore, in relazione alla disponibilità dei posti per ciascuna categoria, fermo restando le eventuali valutazioni delle caratteristiche tecniche e sulle dimensioni dello scafo da parte del Direttore della darsena.

8. Le domande di assegnazione dei posti barca (nuove assegnazioni o mantenimento di quelle relative al precedente anno) dovranno essere spedite all'Amministrazione comunale o al Gestore nel periodo compreso tra il 01/11 ed il 30/11 di ogni anno, con le modalità stabilite anno per anno dal rispettivo Bando pubblico e dal presente Regolamento.

9. Non saranno comunque prese in considerazione istanze di assegnazione del posto barca, se non in regola con i pagamenti degli anni precedenti.

10. I pagamenti relativi all'assegnazione dei posti barca dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- 50%, quale prima rata, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento del provvedimento di assegnazione del posto barca;
- 50%, a saldo, entro e non oltre il 15 Giugno seguente;

11. Nella domanda di assegnazione verrà inoltre autorizzata l'Amministrazione Comunale o il Gestore al disormeggio dei natanti in caso di pericolo.

12. L'assegnazione del posto barca verrà effettuata con priorità a coloro i quali hanno già conseguito l'assegnazione del posto nell'anno precedente, sempre che gli stessi siano in regola con i pagamenti e con quanto previsto dal presente regolamento.

13. Per le eventuali nuove assegnazioni, fino al raggiungimento dei posti barca disponibili, si procederà all'assegnazione degli stessi mediante sorteggio delle domande pervenute nei termini stabiliti di cui al precedente **comma 8**.

14. Qualora permangano posti barca disponibili, nonostante le assegnazioni eseguite ai sensi dei precedenti **commi 7 e 14**, gli stessi saranno via via assegnati durante il corso dell'anno in relazione alle domande che eventualmente perverranno all'Amministrazione, qualora quest'ultime siano riferite ad imbarcazioni compatibili con il piano degli ormeggi. Questa tipologia di assegnazione, temporanea (frazione di anno), non darà diritto ad alcuna prelazione/priorità di cui al precedente **comma 12**.

15. Tutto quanto concerne i posti barca (annuali, temporanei e in transito), i nominativi dei beneficiari verranno riepilogati in apposito registro tenuto dalla Amministrazione Comunale o dal Gestore.

#### **Art. 17 – Divieto di cessione del posto barca**

1. Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo del posto barca. L'Amministrazione Comunale o il Gestore può procedere ad accertamenti e, accertata l'avvenuta cessione, disporre l'immediata revoca dell'assegnazione.

2. Nel caso di decesso dell'assegnatario, gli eredi diretti che manterranno la proprietà dell'imbarcazione avranno automatico diritto ad usufruire personalmente dell'ormeggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Durante il primo anno di assegnazione l'assegnatario non potrà sostituire l'imbarcazione in relazione alla quale ha presentato la domanda con altra imbarcazione. Negli anni successivi, nel caso in cui l'assegnatario sostituisca la propria imbarcazione, rimanendo nei limiti di lunghezza del posto precedentemente assegnato, potrà continuare a far uso dello stesso, previa produzione della documentazione di cui all'**art. 16** del presente Regolamento. Nel caso in cui la misura della nuova imbarcazione eccedano le dimensioni del posto barca, l'assegnazione stessa decade qualora non siano disponibili posti barca rimasti liberi, ovvero non assegnati annualmente (**art. 16, comma 7**) o temporaneamente (**art. 16, comma 14**), e potrà essere presentata una nuova domanda di assegnazione con le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 18 – Scambio di ormeggio**

1. Non è ammesso lo scambio di posto barca tra un approdo e l'altro. Sarà ammesso lo scambio di posto barca della medesima categoria all'interno del medesimo approdo con il consenso dei due assegnatari previo nulla-osta dell'Amministrazione Comunale o del Gestore.

2. L'Amministrazione Comunale potrà disporre uno scambio di posto barca all'interno della stessa struttura di ormeggio per esigenze funzionali dell'approdo e per altre giustificate motivazioni, con atto immediatamente obbligatorio per l'Utente. Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'assegnatario al cambio di posto barca disposto dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore, l'assegnatario incorrerà nella decadenza della assegnazione stessa.

#### **Art. 19 – Modalità d'ormeggio**

1. E' vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

2. E' vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie. L'ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle catenarie.

3. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.
4. Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità, in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto e che gli stessi siano realizzati con materiali idonei all'uso. E' vietato l'utilizzo di pneumatici usati quale parabordo. Si consiglia altresì l'uso dei copriparabordo.
5. E' vietato mantenere sporgenze di bordo.
6. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.
7. Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate.
8. La Direzione della darsena può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

#### **Art. 20 – Collaborazione**

1. L'Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio o di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

#### **Art. 21 - Stazionamento in sicurezza.**

1. Tutte le unità che entrino nella darsena devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima.
2. La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima.
3. Prima di assentarsi dalla darsena, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico, e-mail o P.E.C, ovvero quello di un eventuale custode.
4. Qualora sia notato che una unità si trovi in stato abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.
5. E' vietato mettere in moto le eliche con l'unità ormeggiata.
6. E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Nel caso in cui la Direzione autorizzi il mantenimento in moto dei motori principali l'unità deve essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la proiezione verso altre unità.
7. E' vietato il carenamento con sbandata.

#### **Art. 22 – Manutenzione degli ormeggi**

1. Nel caso che l'Amministrazione Comunale o il Gestore disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.
2. Per tale tipo di attività i sommozzatori dovranno essere iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale e autorizzati dall'Autorità Marittima.

#### **Art. 23 - Affondamento dell'unità**

1. Qualora una unità affondi dentro la darsena il proprietario è obbligato alla rimozione dell'unità o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione della Direzione della Darsena e previo nulla osta dell'Autorità Marittima.



#### **Art. 24 – Inagibilità dell'ormeggio**

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore pur dovendo intervenire con ogni possibile urgenza nei casi di inagibilità dell'ormeggio, esclude qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni dovuti da qualsiasi altra causa di forza maggiore.
2. Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività dell'approdo, quale a titolo esemplificativo le attività di escavo/dragaggio, l'Autorità Marittima, l'Amministrazione Comunale o il Gestore potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dagli approdi, in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo di giorni 30 (trenta), senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno inadempienti alle ordinanze di sgombero nelle occasioni sopra indicate saranno dichiarati decaduti dall'assegnazione del posto barca.
3. Qualora la durata dei lavori sia superiore a giorni 30 (trenta) gli assegnatari interessati avranno diritto, per il tempo eccedente tale periodo, ad un rimborso per il mancato ormeggio, da quantificare proporzionalmente al canone annuo corrisposto. L'eventuale rimborso spettante all'Utente, in caso di rinnovo dell'affitto del posto barca per l'anno successivo, potrà essere di comune accordo portato a conguaglio sul relativo importo da corrispondere all'Amministrazione.

#### **Art. 25 – Divieti**

1. E' fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.
2. E' fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.
3. E' fatto assoluto divieto di lavare le imbarcazioni con acqua potabile. Per tale uso può essere utilizzata solamente l'acqua erogata dalle colonnine di distribuzione, rispettando eventuali modalità disposte dal Sindaco. All'interno della darsena è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.
4. Sono vietati l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.
5. Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati dietro espressa autorizzazione da parte della Direzione, previa, ove prevista, autorizzazione dell'Autorità Marittima.
6. Nelle acque della darsena ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.
7. E' vietato altresì immergersi – in prossimità delle imbarcazioni – per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione.
8. E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio.
9. E' vietato fare docce sulle banchine.
10. E' vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sulle banchine.
11. E' proibito lavare autovetture all'interno della darsena.
12. In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Utente responsabile.
13. Le imbarcazioni ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.

#### **Art. 26 – Divieto di scarichi a mare**

1. E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro nell'ambito della darsena, sia in acqua che sulle banchine.

2. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui la darsena è dotata, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi.
3. I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione e con l'ausilio del Personale.
4. Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.

#### **Art. 27 – Norme per i proprietari di animali**

1. All'interno della darsena sono ammessi gli animali domestici a condizione che siano prese tutte le dovute precauzioni, al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia e disagio agli Utenti della darsena stessa. I proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi prodotti dai loro animali.

#### **Art. 28 - Divieto di attività di commercio**

1. E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito della darsena, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio della darsena stessa e predisposte ed autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e dall'Amministrazione Comunale la quale individuerà le aree appositamente destinate allo scopo.

### **NORME RELATIVE AI SERVIZI**

#### **Art. 29 – Servizi - Norme generali**

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore rende i servizi di cui agli **artt. 6 e 7** del presente Regolamento.
2. Gli Utenti, siano essi fissi (annuali), temporanei (frazione di anno) o in transito, potranno usufruire dei predetti servizi come di ogni altro servizio predisposto dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore, secondo le modalità all'uso stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Per i titolari dei posti barca riservati l'Amministrazione Comunale o il Gestore, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'Utente dell'acqua potabile e non potabile e dell'energia elettrica.
4. Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice Civile.
5. In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, l'Amministrazione Comunale o il Gestore, e per suo conto la Direzione della darsena, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente; se trattasi di Utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata A/R.

#### **Art. 30 - Utenti in transito**

1. Gli Utenti di transito potranno usufruire dei servizi descritti, come ogni altro servizio predisposto dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore, per i quali è prevista una permanenza fino ad un massimo di 3 giorni dalla data di arrivo, salvo esigenze e/o situazioni di forza maggiore, corrispondendo, al momento dell'arrivo (o momento di autorizzare la proroga dello stazionamento), gli importi delle vigenti tariffe.

#### **Art. 31 – Cantiere e ditte esterne**

1. Per le prestazioni di assistenza e riparazione dei natanti della darsena gli utenti si potranno avvalere di ditte /società in regola con le disposizioni di legge vigenti.
2. E' comunque vietato l'ingresso nella darsena di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.
3. L'Amministrazione Comunale e il Gestore rimane comunque estraneo ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti.

### **Art. 32 – Operazioni di cantiere**

1. Il varo, l'alaggio, le riparazioni, il carenaggio etc. dei natanti nell'ambito portuale sono autorizzati soltanto nella zona appositamente destinata per tale uso e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima quando prevista.
2. Non è consentito l'ingresso nella darsena di alcun mezzo mobile, oltre a quelli espressamente autorizzati dalla Direzione per il varo e l'alaggio di unità.

### **Art. 33 – Servizi igienici**

I servizi igienici dislocati nelle banchine sono di uso esclusivo degli Utenti dei posti barca.

## **NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA**

### **Art. 34 – Accesso pedonale**

1. Tutti i percorsi pedonali della darsena, nella zona affrancata dalla concessione demaniale marittima, sono di uso pubblico.
2. L'accesso pubblico in dette zone è consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00, fatta salva diversa disposizione emanata dagli Enti competenti.

### **Art. 35 – Accesso e parcheggio veicoli**

1. L'accesso il transito ed il parcheggio nella darsena, nella zona affrancata dalla concessione demaniale marittima, sono di uso pubblico e vengono regolati da appositi provvedimenti emanati dagli Enti competenti.

## **NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA**

### **Art. 36 – Servizio di vigilanza**

1. L'Amministrazione Comunale o il gestore provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 ore su 24, ed esteso a tutta la darsena in concessione demaniale.

### **Art. 37 – Condizioni meteomarine avverse**

1. La Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, all'avverarsi di particolari condizioni meteomarine, si riserva facoltà di chiudere l'accesso alla darsena.

### **Art. 38 – Norme di sicurezza antincendio**

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore ha cura di predisporre una appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato, nel rispetto delle clausole accettate con l'atto di concessione demaniale marittima.
2. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.
3. Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:
  - a) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine o moli, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;
  - b) prima della messa in moto del motore a benzina l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
  - c) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
  - d) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;

- e) il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel porto; è assolutamente vietata, nell'ambito della darsena, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema; in caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc. - l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
  - f) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
  - g) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
  - h) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente fare quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibile, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed ai Vigili del Fuoco.
4. In particolare, è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dalla darsena.
5. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

## **NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

### **Art. 39 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti**

1. Presso le banchine, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
2. La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta del multimateriale e della carta. Gli utenti della darsena, per l'eventuale conferimento di batterie, olio esausto e filtri dell'olio dovranno avvalersi dell'isola ecologica esistente nell'area portuale.
3. E' fatto obbligo agli Utenti di recapitare i rifiuti prodotti sulle imbarcazioni presso gli appositi contenitori.
4. E' vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti o residui di lavorazioni.
5. E' fatto obbligo agli artigiani in genere di smaltire i rifiuti speciali, nei modi previsti dalla legge.

## **SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE E DEI SERVIZI**

### **Art. 40 - Obiettivi di gestione**

1. L'Amministrazione Comunale o il Gestore mette in atto tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001) e di gestione della qualità (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001) volte alla definizione, al controllo ed al miglioramento delle performances di servizio ed ambientali.

## **NORME FINALI**

### **Art. 41 - Ipotesi di decadenza.**

1. L'Utente decade dall'assegnazione dell'ormeggio nell'ipotesi in cui:
  - a) il natante non è in regola per la navigazione;
  - b) sia omesso il pagamento dell'affitto del posto barca;
  - c) sia omesso il pagamento del premio assicurativo per la responsabilità civile;

#### **Art. 42 – Infrazioni al Regolamento**

1. Le infrazioni al Regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno subito comunicate alla Direzione per i provvedimenti di competenza; in caso di infrazione anche a norme di legge (amministrative, ambientali ecc....) ne darà opportuna segnalazione agli Enti/Autorità competenti.
2. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, l'Amministrazione Comunale o il Gestore potrà prendere provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento e l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.
3. In ogni caso di decadenza o annullamento dell'assegnazione dell'ormeggio, l'Utente è obbligato, entro il termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione dell'intervenuta causa di decadenza o annullamento, a rimuovere il natante; ove non vi provveda, la Direzione ricorrerà alla rimozione forzata del natante, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale, nel qual caso all'Utente verranno addebitate le relative spese.
4. L'Amministrazione comunale o il Gestore, per esigente di pubblico interesse, si riserva in ogni caso la possibilità di revocare qualsiasi assegnazione di ormeggio, previa restituzione di quanto già eventualmente corrisposto dall'Utente per la parte dell'anno non goduta; quest'ultimo, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare l'ormeggio entro e non oltre i successivi quindici giorni.
5. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente Regolamento per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all'esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, dal Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio. Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità e la loro pronuncia sarà non impugnabile.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 43 – Decorrenza applicazione tariffe**

1. Le attuali tariffe (Annuali e in Transito) restano efficaci per il corrente anno solare.
2. Le tariffe relative alle nuove classi introdotte col precedente art. 15 "Caratteristiche dei posti barca", in fase di prima applicazione del presente regolamento, decorreranno dal 1.1.2014.
3. Sono escluse dal precedente comma 2 le tariffe relative ai soli posti Temporanei (frazione di anno) introdotte dal presente Regolamento. Queste potranno applicarsi già nel corrente anno, previa determinazione delle stesse da parte della Giunta comunale.